

Link di salto:



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il tuo percorso:

Home &gt; leggi regionali &gt;

## leggi regionali a testo vigente

Contenuti:

Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 (BUR n. 111/2006) [normativa] [RTF]

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

#### Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l'anno 2007 sono confermate le disposizioni in materia di ad regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno 2006 dall'articolo 1 della legge 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".
2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle fisiche (IRPF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione unica delle imposte sul reddito", è rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova app l'aliquota base dello 0,9 per cento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "L dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli aspetti, delle aliquote e delle detrazioni: e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tribut Partendo, per l'anno 2007 all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, l'importo di euro: "29.000,00" è sostituito dal seguente: "28.000,00";
  - b) al comma 2, l'importo di euro: "29.000,00" è sostituito dal seguente: "28.000,00";
  - c) al comma 3, le parole: "tra euro 29.001,00 e euro 29.747,00" sono sostituite dalla seguenti: "tra euro . e euro 27.748,00", e l'importo di euro: "24.759,00" è sostituito dal seguente: "27.748,00".
3. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

#### Art. 2 - Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta eteriale di consumo metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 "Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta eteriale di trascrizione di cui : 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della fiscalità delle attività ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione", sono determinate e indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 della corrispondente imposta criminale.

Art. 3 - Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.

**1. L'articolo 16, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:**

**Art. 4 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione cooperative sociali.**

- I. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IIRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni, e dell'IIRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 2002 n. 1 "Interventi per la promozione imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono ridotte di percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi. (3)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006 n. 22 "Norme per la promozione e lo sviluppo cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti della medesima legge regionale.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, costituzionali delle società.
4. L'applicazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto L. 446/1997.  
Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" dell'articolo 12 della legge regionale 28 marzo 2001 n. 5 "Legge finanziaria 2000".

**Art. 5 - Approvazione IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge ordinanza 3.5.2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".**

1. A decorrere dall'anno 2007 sono esente dal pagamento dell'Irap le cooperative sociali di cui all'a, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 22 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale. (4)
2. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'Irap per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 22 "Norme per la promozione e lo sviluppo della coop sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento. (5)
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" all'articolo 12, della legge regionale 28 maggio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000". (6)
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, in avvenevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 "Regolamento delle Cee relative all'applicazione dagli articoli 87 e 88 del trattato CE agli sinti di Stato a favore dell'occupi successive modificazioni.

**Art. 6 - Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAR.**

omissis (7)

**Art. 7 - Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria.**

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento per il rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestiamiento del bilancio di previ l'anno finanziario 1997" dopo la parola: "importo" sono aggiunte le seguenti: "pagato indebitamente o".  
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i contenuti:

omissis (8)

3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di sanzione, interessi e relativi accessori, può essere richiesta la ratificazione del pagamento delle somme e pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presa dell'istanza, può essere disposto fino al massimo di ventiquattro mesi massimi. Entro novanta giorni dall'avvenuta vigore della presente legge la Giunta regionale, con provvedimento, stabilisce le relative modalità applicative.  
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2002, n. 14 "Disposizioni in materia di dei tributi regionali", è inserito il seguente comma:

omissis (9)

5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.  
6. Non si procede pacimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.  
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 441 all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del dominio e del patrimonio fidi dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario".

**Art. 8 - Ulteriori disposizioni in materia di IRAP.**

1. Qualora nel corso dell'anno 2007 il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive si rivolti su questo indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, se l'amministrazione ce ne disponga, legalmente in modo diverso, per compensare l'abbattimento di mezzo punto per dell'altipiatra IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:
  - a) dimostrino di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato in programmi di ricerca, innovazione tecnologica e/o produttiva ed organizzativa anche attraverso finanziamenti e/o ricerche comunitarie a università e laboratori di ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione Veneto;
  - b) implementeranno sistemi di gestione ambientale (Bmax e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c) s'impegneranno a valorizzare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso nuove assunzioni indeterminato di giovani diplomati e laureati;
  - d) assumersero lavoratori ultra quarantenni se donne ed ultra cinquantenni se uomini, fuoriusciti dai settori produttivi per chiusura o razionalizzazione dell'azienda in cui lavoravano.  
2. La Giunta regionale stabilisce, di concerto con le organizzazioni territoriali e sindacali, via i criteri riguardanti investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.

**Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  
**ALLEGATO**

### TABELLA A

(Articolo 2)

#### ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E D' SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE

TIPOLOGIA CONSUMI	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA CONSUMO SUL GASERIALE DI METANO
	Euro al metro cubo di gas metano erogato	Euro al metro cubo di gas metano erogato
Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1)	0,005165	0,005165
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi	0,019884	0,019884
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi e altri usi civili	0,025823	0,025823

#### Note

(1) L'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Adeguamento delle aliquote IRAP per disposizioni nazionali ha rideterminato le aliquote dell'articolo 4 comma 1 e dell'articolo 5 comma 2 della legge.

(2) Testo riportato al comma 3 dell'art. 16 legge regionale 3 novembre 2006, n. 23:

(3) Rideterminata l'aliquota IRAP nella misura pari al 2,90 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta si a quello in corso al 31 dicembre 2008 da lett. b) comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009

(4) Esenzione confermata da articolo 8 comma 3 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 che i disposizioni di adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di norme nazionali.

(5) Rideterminata l'aliquota IRAP nella misura pari al 3,35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta si a quello in corso al 31 dicembre 2008 da lett. c) comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009 ad eccezione delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a) della legge regionale 3 novembre

n. 23 con valore di produzione netta non superiore a 100.000,00 euro che risultano iscritte nell'Albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 5 della medesima legge regionale 3 n 2006, n. 23 per le quali l'aliquota è fissata nella misura del 2,35 per cento.

(6) Il presente comma è stato modificato, da comma 1 art. 4 legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36, e "Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recente "Disposizioni in tributi regionali" non si applica, a decorrere dall'anno 2008, per i soli soggetti di cui all'articolo 5, come medesima legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, previa verifica della compatibilità degli interventi presenti articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Ue.".

(7) Articolo abrogato da comma 4 art. 2 legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36.

(8) Testo riportato all'art. 41 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

(9) Testo riportato all'art. 1 legge regionale 9 settembre 2002, n. 18.

## SOMMARIO

- Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 (BUR n. 11/2006)
- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)**
  - Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRAPER
  - Art. 2 - Disposizioni sull'addizionale regionale nell'imposta di consumo nel caso medico.
  - Art. 3 - Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
  - Art. 4 - Accordi IRAP per le nuove funzioni riconosciute ai consigli municipali per la gestione cooperative sociali.
  - Art. 5 - Accordi IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
  - Art. 6 - Accordi IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle I
  - Art. 7 - Disposizioni di semplificazione sostanziale in materia tributaria.
  - Art. 8 - Ulteriori disposizioni in materia di IRAP.
  - Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.

Link di salto: ▶ ▷ ▷